



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A
GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 17 (Atto di Ginevra)

Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

(1) [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazionale e' effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale. (2) [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale puo' essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte. (3) [Durata della protezione nelle Parti contraenti designate] a) Posto che la registrazione internazionale venga rinnovata e, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente designata e' di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

b) Se la legislazione di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale per il quale la protezione e' stata accordata ai sensi di tale legislazione, la durata della protezione e' la stessa di quella prevista dalla legislazione di tale Parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, con una dichiarazione, la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione. (4) [Possibilita' di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale puo' essere effettuato nei confronti di una, di alcune o della totalita' delle Parti contraenti designate e per uno, alcuni o la totalita' dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale. (5) [Registrazione e pubblicazione del rinnovo] L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel Registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it